



# CITTÀ DI VENOSA

Provincia di Potenza

[www.comune.venosa.pz.it](http://www.comune.venosa.pz.it) - e-mail [urp@comune.venosa.pz.it](mailto:urp@comune.venosa.pz.it)

tel. 0972 308611 fax 0972 308637

AREA AMBIENTE E TERRITORIO

## Regolamento comunale per l'igiene ambientale ed il benessere degli animali

# INDICE

## **Titolo I**

### PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali
- Art. 2 - Valori etici e culturali
- Art. 3 – Competenze
- Art. 4 - Tutela degli animali

## **Titolo II**

### DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 - Definizioni
- Art. 6 - Ambito di applicazione
- Art. 7 - Esclusioni

## **Titolo III**

### DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 - Detenzione di animali
- Art. 9 - Divieti
- Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 11 - Abbandono di animali
- Art. 12- Avvelenamento di animali
- Art. 13 - Attraversamento di animali
- Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- Art. 15 - Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, omaggio
- Art. 17 - Esposizione e vendita di animali
- Art. 18 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

## **Titolo IV**

### CANI

- Art. 19 – Riferimenti legislativi
- Art. 20 - Anagrafe canina Regionale
- Art. 21 – Canile Municipale
- Art. 22 - Attività motoria e rapporti sociali
- Art. 23 - Divieto di detenzione a catena
- Art. 24 - Dimensioni dei recinti
- Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 26 - Aree destinate ai cani
- Art. 27 - Accesso nei locali ed esercizi pubblici
- Art. 28 - Obbligo di raccolta degli escrementi

## **Titolo V**

### GATTI

- Art. 29 - Definizione termini usati nel presente titolo

- Art. 30 - Compiti dell'Azienda Sanitaria
- Art. 31 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle "gattare"
- Art. 32 - Detenzione gatti di proprietà
- Art. 33 - Colonie feline
- Art. 34 - Alimentazione dei gatti

## **Titolo VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 35 - Addestramento con utilizzo di animali
- Art. 36 - Sequestro
- Art. 37 - Sanzioni
- Art. 38 - Vigilanza
- Art. 39 - Inumazione di animali
- Art. 40 - Incompatibilità e abrogazione di norme

## **ALLEGATO A**

ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE SUI CANI PERICOLOSI

## **ALLEGATO B**

LINEE GUIDA E NORME DI BUON TRATTAMENTO DI:

- VOLATILI
- ANIMALI ACQUATICI

# TITOLO I°

## PRINCIPI

### Art. 1

#### **PROFILI ISTITUZIONALI**

Il Comune di Venosa, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

Il Comune di Venosa, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalla normativa vigente, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale parte integrante e indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alla loro presenza anche finalità affettive, educative e di utilità sociale.

Il Comune opera al fine di riconoscere alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

### Art. 2

#### **VALORI ETICI E CULTURALI**

Il Comune di Venosa, in base all'art.2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà ed il valore sociale di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività finalizzate all'accudimento ed alla cura degli animali che al tempo stesso concorrono allo sviluppo della personalità e della socializzazione e che sono in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. Il Comune di Venosa, opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera comunità, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ed ai giovani, il rispetto degli animali ed il principio della corretta convivenza con gli stessi. Il Comune di Venosa, valorizza la cultura animalista ed incoraggia le forme aggregative ed espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali. Il Comune di Venosa riconosce il crescente ruolo assunto dalle Organizzazioni di volontariato nella vita della città e considera positivamente l'opportunità di dare spazio e concretezza al concetto della sussidiarietà orizzontale che vede nell'associazionismo e nella partecipazione sociale all'amministrazione della città una componente imprescindibile e fondamentale. Di tali enormi potenzialità l'amministrazione deve farne buon uso con sensibilità e grande rispetto rifacendosi a quanto stabilito dalla legge 266, 11 agosto 1991, legge quadro sul volontariato.

### Art. 3

#### **COMPETENZE**

1. Il Sindaco, autorità sanitaria comunale, sulla base delle leggi vigenti, assicura la tutela di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale,

vigilando a mezzo degli organi competenti anche sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.

2. La verifica della sussistenza delle condizioni di tutela di benessere degli animali previste dal presente regolamento dovranno essere espletate dalla Polizia Municipale in stretto coordinamento con l'ufficio ambiente e con le associazioni animaliste, che devono essere considerate elemento insostituibile del processo volto alla tutela del benessere animale e dell'igiene ambientale. La collaborazione ed il coordinamento con i Servizi Veterinari e di igiene pubblica dell'A.S.L. 1 di Venosa, dovranno essere stretti e rigorosi.

3. L'assessorato all'istruzione, anche in collaborazione con gli assessorati competenti, "riconosciuto il ruolo fondamentale della scuola nella formazione della sensibilità e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente", dovrà promuovere iniziative di sensibilizzazione per le scuole elementari e medie.

#### **Art. 4**

##### **TUTELA DEGLI ANIMALI**

Il Comune di Venosa riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali. Il Comune, in base alla L. 281/91 alla L.R. n. 6 del '93, ed alle modifiche legislative promulgate con la Legge 18 Luglio 2004, n.189 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere tutte le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle normative vigenti e le relative sanzioni penali ed amministrative.

Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento ed insensibilità verso tutti gli animali.

## TITOLO II°

### *DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE*

#### **Art. 5**

##### **DEFINIZIONI**

La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281 e successive modifiche, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie la cui cattura o uccisione è regolata dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

#### **Art. 6**

##### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Venosa. Il Comune di Venosa persegue l'obiettivo di difendere nell'ambito dell'intero territorio comunale i principi ed i valori enunciati nel presente regolamento.

#### **Art. 7**

##### **ESCLUSIONI**

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) agli animali di allevamento per le attività già regolamentate.
- b) Alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca.
- c) Alle attività di disinfestazione e derattizzazione autorizzate.

## TITOLO III°

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 8

##### DETTENZIONE DI ANIMALI

Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono. Chiunque conviva con un animale da compagnia o a qualunque titolo abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute, del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la razza e la specie ed in particolare:

- fornire cibo e acqua in quantità sufficienti;
- dare un adeguato riparo;
- assicurare la regolare pulizia degli spazi in cui esso dimora;
- assicurare le cure necessarie ed un adeguato livello di benessere;
- consentire un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- prendere ogni precauzione possibile per impedirgli la fuga;
- garantire la tutela di terzi da aggressioni.

#### Art. 9

##### DIVIETI

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.
4. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
5. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
6. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
7. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
8. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
9. Salvo che il regolamento condominiale vieti del tutto la presenza di animali, nei condomini è vietato condizionare il possesso di animali imponendo limitazioni in contrasto con le leggi vigenti. Tuttavia, nella considerazione che un numero elevato di capi può creare seri problemi igienico sanitari ai condomini, il limite massimo di animali di affezione (cani/gatti) consentito negli alloggi in condominio, non può superare i 2 capi.

10. In ogni caso, è vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino con insistenti o prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la quiete pubblica, specialmente dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e nelle ore notturne(22,00 – 07,00).
11. Fatta eccezione per il “cane di quartiere” (cane randagio reimmesso sul territorio con sindacale dopo essere stato sottoposto ad un periodo di osservazione e cura e previa registrazione all’anagrafe canina, sterilizzazione, controllo sanitario e comportamentale da parte del veterinario ufficiale dell’ASL, che ne abbia certificato l’indole non aggressiva), è vietato lasciare liberi i cani sul territorio comunale, se non in aree a loro appositamente destinate o sotto la stretta sorveglianza del proprietario o detentore a qualsiasi titolo.
12. E’ vietato portare animali al guinzaglio fuori dal veicolo in movimento.
13. E’ vietato separare la cucciolata dalla madre se non siano trascorsi almeno 50 giorni dal parto. Tale periodo può essere ridotto qualora ciò sia ritenuto indispensabile dal medico veterinario.

## **Art. 10**

### **CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA.**

E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

## **Art. 11**

### **ABBANDONO DI ANIMALI**

E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte de territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

## **Art. 12**

### **AVVELENAMENTO DI ANIMALI**

E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite secondo la normativa vigente in materia e con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

Qualora si verificassero casi di avvelenamento il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione all'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

## **Art. 13**

### **ATTRAVERSAMENTO DI ANIMALI.**

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, cartelli indicanti il rallentamento di velocità secondo la vigente normativa del Codice della strada.
2. In dette zone potrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali con figura stilizzata.

## **Art. 14**

### **ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO**

E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Venosa, compatibilmente con le esigenze di igiene e con i regolamenti delle aziende di trasporto.

L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato da padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.

Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

## **Art. 15**

### **DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON ANIMALI**

E' fatto assoluto divieto di utilizzare per la pratica dell'accattonaggio animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare e animali in genere. Per gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze gli organi di vigilanza si attiveranno secondo quanto previsto dall'art. 37.

## **Art. 16**

### **DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITA O IN OMAGGIO**

E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo. La norma di cui a punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento ed al Regolamento di Polizia Urbana.

## **Art. 17**

### **ESPOSIZIONE E VENDITA DI ANIMALI**

E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità che non rispettino i seguenti parametri di benessere:

- 1) I cuccioli di cane e di gatto devono avere spazio adeguato per potersi muovere, giocare e riposare, ovvero devono disporre, di norma di almeno 3 metri quadri ciascuno. La temperatura all'interno del negozio che ospita animali deve essere approssimativamente di 20 gradi centigradi, di giorno e di notte.
- 2) Gli spazi espositivi per cani e gatti devono disporre di adeguato riparo dalla luce e dal freddo e devono essere muniti di attrezzi per il gioco.
- 3) Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati da sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
- 4) L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dalle temperature estreme, dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le linee guida indicate nell'allegato B del presente regolamento. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, sono consentite sul territorio comunale purché rispettino i parametri previsti dal presente articolo. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento. La vendita di cuccioli di cane e di gatto al di sotto dei 3 mesi e 21 giorni di età è consentita solo esibendo la documentazione di nascita degli animali nel territorio nazionale e la relativa vaccinazione antirabbica, come prescritto dalla Circolare della Direzione Generale della Sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della Salute (Prot. N. DGVA-III/32719/P-I.4.C.B/10 de 27 ottobre 2004)

## **Art. 18**

### **DIVIETO DI SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI**

Sono vietate su tutto il territorio comunale le seguenti attività:

- 1) qualsiasi forma di spettacolo, mostra, fiera, manifestazione od intrattenimento pubblico o privato effettuato a scopo di lucro e/o dimostrativo, che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Tale divieto non si applica per i circhi regolarmente autorizzati;
- 2) la detenzione e stabulazione, anche provvisoria, di animali al fine dell'esercizio dell'attività di mostra - zoo viaggiante;
- 3) L'offerta di animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi anche se in omaggio, fatta eccezione per quella effettuata dalle Associazioni animaliste ed ambientaliste, regolarmente iscritte al registro del volontariato e degli enti giuridici riconosciute, nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Il divieto di cui al punto 1) non si applica alle manifestazioni benefiche o, comunque, finalizzate alla conoscenza, sensibilizzazione o didattica sul mondo degli animali e sul corretto rapporto con gli stessi. Tali deroghe possono essere autorizzate dalla Giunta Municipale.

## TITOLO IV°

### CANI

#### Art. 19

##### RIFERIMENTI LEGISLATIVI

1. La Legge 14 Agosto 1991 n. 281, "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", affida ai comuni, singolarmente o associati e all'autorità sanitaria competente per territorio il compito di assicurare il controllo e la protezione della popolazione canina e felina.

2. La L.R. n. 6 del 1993.

3. Accordo 8 febbraio 2004 – Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet. therapy – principi fondamentali per una maggior e sempre più corretta interrelazione tra l'uomo e animali, per assicurare in ogni circostanza il loro benessere, evitarne riprovevoli utilizzi, sia diretti che indiretti e favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto

#### Art. 20

##### ANAGRAFE CANINA REGIONALE

Il proprietario deve provvedere all'iscrizione del proprio cane entro 60 giorni dal momento in cui ne entra in possesso e comunque entro due mesi dalla nascita per i cuccioli. E' obbligatoria la segnalazione di tutti gli eventi che determinano variazioni dei dati presenti in anagrafe:

- variazione di proprietà
- variazione di luogo di detenzione del cane
- smarrimento del cane
- furto del cane
- decesso del cane.

Per iscrivere il proprio cane in anagrafe il proprietario deve rivolgersi esclusivamente ad uno dei seguenti soggetti:

- a) Servizio di Medicina Veterinaria della ASL
- b) Medico veterinario libero professionista, accreditato dalla ASL stessa.

In occasione della dichiarazione di possesso, si provvederà contestualmente a:

- 1) inserire sotto la cute del cane un microchip che identificherà in modo univoco e permanente il cane;
- 2) iscrivere nell'anagrafe canina informatizzata regionale.

#### Art. 21

##### CANILE MUNICIPALE

1. La città di Venosa sta dotandosi di una struttura di accoglienza per cani randagi e/o vaganti. Essa sarà articolata in:

- Canile Sanitario di prima accoglienza: in esso vengono ricoverati in osservazione i cani recuperati al loro arrivo nella struttura. Dopo 30 giorni i cani in perfetto stato di salute, transitano nel canile rifugio;
- Canile Rifugio: in esso i cani stazionano, in attesa di recupero da parte dei proprietari o dell'adozione da parte di una nuova famiglia. La cessione dell'animale, al fine di evitare destinazioni improprie degli animali stessi, deve essere preceduta da idonei accertamenti circa l'affidabilità dei nuovi proprietari.

2. Le attività proprie del Canile comunale le seguenti:

- intervento di personale qualificato sul territorio comunale, in ogni circostanza di tempo e di luogo, per il recupero di cani vaganti e/o randagi. L'intervento può essere disposto dalla Polizia Municipale, dai Carabinieri, dalle altre forze di Polizia della ASL n. 2;
- Ricovero e cura dell'animale nel Canile Sanitario di prima accoglienza;
- Gestione dei cani ospiti del Rifugio e promozione dell'adozione;
- Recupero delle carcasse di animali d'affezione su tutto il territorio comunale e successivo smaltimento delle stesse a norma di legge.

3. Per la gestione della struttura e per l'attuazione di progetti di promozione all'adozione e/o affido a nuovi proprietari, di contrasto all'abbandono e di educazione civica nelle scuole del comune l'amministrazione si avvale prioritariamente delle OdV e/o degli enti aventi finalità di protezione degli animali presenti e attivi nel nostro territorio, mediante stipula di apposita convenzione.

## **Art. 22**

### **ATTIVITÀ MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI**

Di norma chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria dello stesso (i cani tenuti in appartamento devono poter effettuare almeno 3 uscite giornaliere). Tale obbligo non sussiste per i cani custoditi in recinti, la cui superficie è almeno 8 volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 24.

## **Art. 23**

### **DIVIETO DI DETENZIONE A CATENA**

E' vietato detenere cani legati permanentemente a catena. E' però permesso, nell'arco della giornata e per brevissimo periodo, legare il cane ad una catena, munita di due moschettoni rotanti alle estremità, di almeno 5 metri che scorra su di un cavo aereo della lunghezza minima di 5 metri ed alto 2 metri dal terreno.

## **Art. 24**

### **DIMENSIONI DEI RECINTI**

Per i cani custoditi in recinti, o in altri spazi equivalenti, in modo continuativo o abituale nell'arco della giornata, la superficie dell'area per ospitare un cane dovrà essere non inferiore a 10 mq con il lato più corto che non deve essere inferiore a 2 m. Ogni cane in più comporterà

un aumento di superficie pari a 5mq. I recinti devono essere tenuti in buone condizioni igieniche, devono essere adeguatamente riparati dalle intemperie e dagli eventi atmosferici. Anche all'interno dei recinti, purché riparati, i cani devono avere a disposizione una cuccia rialzata rispetto al pavimento di almeno 10 cm e devono disporre di cibo e acqua (quest'ultima sempre presente e pulita). Qualora, nel recinto vi fossero dei box che ospitano per lunghi periodi i cani, essi dovranno avere i tetti in materiali coibentanti, che riparino dal freddo e dal caldo eccessivo.

#### **Art. 25**

#### **ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE**

Negli spazi verdi comunali è vietata la presenza dei cani se non in presenza del proprietario o detentore a qualunque titolo. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico esterne, fatta eccezione per le aree destinate al gioco dei bambini. E' fatto obbligo, salvo che nelle aree recintate ed esplicitamente destinate ai cani, di utilizzare il guinzaglio o l'apposita museruola. Qualora gli animali possano determinare danni, pericolo o disturbo agli altri frequentatori come in occasione di fiere, manifestazioni, spettacoli, luoghi molto affollati, è fatto obbligo di utilizzare sia il guinzaglio che l'apposita museruola. Per i cani considerati pericolosi, condotti in luogo pubblico è obbligatorio l'uso contestuale del guinzaglio e museruola nei casi previsti dall'Ordinanza del Ministero della Salute ( allegato A).

#### **Art. 26**

#### **AREE DESTINATE AI CANI**

Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni agli altri animali, alle piante o alle strutture presenti.

#### **Art. 27**

#### **ACCESSO NEI LOCALI ED ESERCIZI PUBBLICI**

I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, salvo che il titolare dell'attività non abbia disposto il divieto, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali e nei locali aperti al pubblico presenti sul territorio del Comune di Venosa, salvo quelli per cui è previsto il divieto ai sensi della normativa vigente, per ragioni igieniche e di sicurezza. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi e locali pubblici, dovranno farlo usando sia il guinzaglio che la museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno. E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione e confezionamento di generi alimentari.

## **Art. 28**

### **OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI**

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale. I detentori ed i conducenti di cani con l'esclusione di animali per la guida dei non vedenti e da essi accompagnati, che si trovano sull'area pubblica o di uso pubblico, hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta, sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi in modo da ripristinare l'igiene del luogo.

# TITOLO V°

## GATTI

### **Art. 29**

#### **DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO.**

Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata " gattaro" o " gattara".

### **Art. 30**

#### **COMPITI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE**

L'Azienda Sanitaria Locale provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dal Comune e/o dall 'Azienda Sanitaria, in collaborazione con le associazioni di volontariato, che dai "gattari/e".

### **Art. 31**

#### **CURA DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DELLE "GATTARE"**

Il Comune tutela l'attività benemerita dei cittadini che, come "gattari/e", si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi. Al gattaro/a deve essere permesso, in accordo con l'Amministrazione, l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale avendo la massima cura per il rispetto dell'igiene e del decoro dei luoghi. In assenza di gattari/e, per l'attività di monitoraggio, gestione e cura delle colonie feline, il Comune, vista la Legge 11/08/1991 n.266 (vds. Art.18) stipula idonee convenzioni con le associazioni di volontariato regolarmente costituite ed iscritte. A tali associazioni è demandata ogni attività volta ad assicurare il benessere degli animali, le cure sanitarie e l'igiene ambientale. Al Comune corre l'obbligo di:

- controllare l'adeguatezza delle attività svolte dall'associazione;
- concorrere con risorse finanziarie adeguate ai compiti assegnati alle associazioni.

### **Art. 32**

#### **DETENZIONE DEI GATTI DI PROPRIETA'**

1.E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di gatti provvedere al mantenimento delle condizioni di benessere dell'animale nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vagano liberi all'esterno dell'abitazione, i relativi proprietari o detentori sono invitati a provvedere alla loro sterilizzazione.

### **Art. 33**

#### **COLONIE FELINE**

Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Venosa che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dal 1° comma dell'articolo 638 del Codice Penale. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale e con la collaborazione delle/i gattarie/i ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

### **Art. 34**

#### **ALIMENTAZIONE DEI GATTI**

I/le gattari/e potranno, come prescrive la normativa vigente, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia, dopo ogni pasto, della zona dove i gatti vengono alimentati.

## TITOLO VI°

### *DISPOSIZIONI FINALI*

#### **Art. 35**

##### **ADDESTRAMENTO CON UTILIZZO DI ANIMALI**

Dal 31 dicembre 2006 è vietato su tutto il territorio comunale l'addestramento venatorio o cinologico compiuto utilizzando volatili o altri animali vivi.

#### **Art. 36**

##### **RICHIESTA DI SEQUESTRO**

Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario o del detentore in buone condizioni igienico- sanitarie, curato ed accudito secondo necessità; in caso di animali tenuti in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o in evidenti condizioni di maltrattamento, gli organi di vigilanza, avvalendosi del competente Servizio di vigilanza veterinaria, accertano le violazioni e le segnalano all 'Autorità Giudiziaria, chiedendo l'autorizzazione per procedere al suo ricovero presso idonee strutture autorizzate. La custodia può essere disposta anche in favore di persone che ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti previsti.

#### **Art. 37**

##### **SANZIONI**

Le violazioni alle norme del presente Regolamento che non rappresentino violazioni di norme statali o regionali, fatte salve in ogni caso le responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, sono sanzionate con le modalità previste dalla Legge 24/11/1981 n° 689, nel seguente modo:

<b>ART.</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>SANZIONE</b>
8	<b>DETEZIONE DI ANIMALI</b>	<b>Euro 250</b>
9	<b>DIVIETI</b>	“ <b>da 100 a 500</b>
10	<b>CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA</b>	“ <b>500</b>
11	<b>ABBANDONO DEGLI ANIMALI</b>	“ <b>500</b>
12	<b>AVVELENAMENTO DI ANIMALI</b>	“ <b>500</b>
14	<b>ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO</b>	“ <b>50</b>
15	<b>DIVIETO DI ACCATTONAGGIO</b>	“ <b>70</b>
16	<b>DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITE O OMAGGIO</b>	“ <b>500</b>
17	<b>ESPOSIZIONI DI ANIMALI</b>	“ <b>100</b>
18	<b>DIVIETO DI SPETTACOLI O INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI</b>	“ <b>300</b>
20	<b>ANAGRAFE CANINA REGIONALE</b>	“ <b>da 25 a 250</b>
22	<b>ATTIVITA' MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI</b>	“ <b>70</b>
23	<b>DIVIETO DI DETENZIONE A CATENA</b>	“ <b>150</b>
24	<b>DIMENSIONE DEI RECINTI</b>	“ <b>150</b>
25	<b>ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE</b>	“ <b>da 70 a 250</b>
27	<b>ACCESSO NEI LOCALI ED ESERCIZI PUBBLICI</b>	“ <b>70</b>
28	<b>OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI</b>	“ <b>da 25 a 250</b>
34	<b>ALIMENTAZIONE DEI GATTI</b>	“ <b>da 25 a 250</b>
35	<b>ADDESTRAMENTO CON UTILIZZO DI ANIMALI</b>	“ <b>500</b>

#### **Art. 38**

#### **VIGILANZA**

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, tutti gli organismi di Polizia giudiziaria e gli Enti ed Organi preposti al controllo.

#### **Art. 39**

#### **INUMAZIONE DI ANIMALI**

E' consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

#### **Art. 40**

#### **INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE DI NORME**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

# Allegato A

Gazzetta Ufficiale N. 10 del 13 Gennaio 2007

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**ORDINANZA 12 dicembre 2006**

**Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, che ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy; Considerato che l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi, l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189; Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

**Ordina:**

## **Art. 1.**

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
- b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato;
- c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
- d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
- f) il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita;
- g) il taglio delle orecchie;
- h) la recisione delle corde vocali;

2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

## **Art. 2.**

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:

- a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.

2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato devono applicare sia il guinzaglio sia la

museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto

3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

**Art. 3.**

1. Chiunque possiede o detiene cani di cui all'art. 1, comma 1 lettera b) ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

**Art. 4.**

1. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi. Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.

**Art. 5.**

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

2. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani di cui all'elenco allegato al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica.

3. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con la Azienda sanitaria locale stabilisce:  
a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;

b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;

c) l'obbligo per i proprietari dei cani di cui al comma 1 di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;

d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.

4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.

5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo che non e' in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso.

6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

**Art. 6.**

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle Amministrazioni competenti secondo i parametri territoriali in vigore. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 dicembre 2006

Il Ministro: Turco

Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 365

### ***Allegato***

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, della presente ordinanza:

American Bulldog;

Cane da pastore di Charplanina;

Cane da pastore dell'Anatolia;

Cane da pastore dell'Asia centrale;

Cane da pastore del Caucaso;

Cane da Serra da Estreilla;

Dogo Argentino; Rottweiler

Fila brasileiro; Tosa inu

Perro da canapo majoero;

Perro da presa canario;

Perro da presa Mallorquin;

Perro da presa canario;

Perro da presa Mallorquin;

Pit bull;

Pit bull mastiff;

Pit bull terrier;

Rafeiro do alentejo;

# Allegato B

## Linee guida e norme di buon trattamento

### **VOLATILI**

1. E' assolutamente vietato somministrare cibo ai piccioni ed ai gabbiani non compresi in allevamenti autorizzati, nonché disperdere o abbandonare cibo e alimenti nelle aree pubbliche del centro urbano del Comune.
2. E' vietato somministrare cibo in corti o spazi privati ai piccioni non compresi in allevamenti al fine di salvaguardare il vicinato dalla loro presenza in numero eccessivo;
3. I proprietari dei fabbricati, vista la predominante vocazione turistica del comune, per il decoro e per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari, dovranno provvedere a chiudere aperture che possano rappresentare un habitat favorevole per la nidificazione dei piccioni, nel rispetto comunque del vigente regolamento edilizio;

#### **DETEZIONE DI VOLATILI**

I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti per lo meno in coppia.

Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre accessibili, puliti e riforniti.

#### **DIMENSIONI DELLE GABBIE**

A fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

- a) Per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno avere una dimensione pari a sei volte la misura dell'apertura alare del volatile più grande, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
- b) Per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

Le disposizioni, di cui al presente articolo, non si applicano nei casi inerenti viaggi al seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

### **ANIMALI ACQUATICI**

#### **DETEZIONE DI SPECIE ANIMALI ACQUATICHE**

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti per lo meno in coppia.

#### **DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ACQUARI**

Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate.